

Standard di Compliance

**Segnalazioni ricevute
da Italgas e dalle
Società Controllate**

ITH-STC-061-R02

Data emissione: 25/07/2023

Data decorrenza: 25/07/2023





Standard di Compliance

**Segnalazioni ricevute
da Italgas e dalle
Società Controllate**

ITH-STC-061-R02

Data emissione: 25/07/2023

Data decorrenza: 25/07/2023

Redatto	IGLEGAL			
Verificato	COMPLA	PENALE	HRO	QUAL SCIS TRM INTAU
Approvato	AD			
Elementi di Compliance	231	262	ANTC	TCF

Storico delle revisioni

- Rev. 00 (17/10/2017). Il presente documento abroga e sostituisce:
 - Procedura ITH-PRO-002-R00 “Segnalazioni anche anonime ricevute da Italgas e dalle Società Controllate”, emessa in data 18 ottobre 2016
- Rev. 01 (17/12/2019).
- Rev. 02 (25/07/2023) - Previsione flusso informativo nei confronti della Funzione Fiscale nei casi di segnalazioni aventi ad oggetto fattispecie di frode fiscale. Allineamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Ai fini del presente documento, (i) si applicano i termini e le definizioni disponibili nella sezione “Glossario” disponibile sulla intranet aziendale; (ii) per “Società Controllate” si intendono le società controllate da Italgas S.p.A. di diritto italiano.

Eventuali riferimenti normativi sono riportati nella sezione “Riferimenti esterni” disponibile sulla intranet aziendale.

Eventuali stampe del documento sono copie non controllate e non soggette a revisione.

Prima dell'utilizzo del documento è necessario verificarne l'aggiornamento con l'originale in vigore sulla intranet aziendale.

INDICE

1	ABSTRACT	4
2	FUNZIONI COINVOLTE	5
3	PRINCIPI DI COMPLIANCE	6
3.1	Riferimenti normativi	6
3.2	Principi generali	6
3.3	Contenuto delle segnalazioni e organi competenti	9
3.4	Canali di segnalazione	10
3.5	Segnalazioni 231	11
3.6	Segnalazioni Sistema di Controllo Interno e Illeciti	13
3.6.1	Istruttoria	13
3.6.2	Verifica preliminare	13
3.6.3	Accertamento	14
3.6.4	Audit	15
3.6.5	Monitoraggio azioni correttive	16
3.7	Segnalazioni Qualificate	16
3.8	Reporting	19
3.9	Provvedimenti disciplinari	20
3.10	Titolare e responsabile del trattamento dei dati ai fini della privacy	21
4	CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO	22
5	ELENCO ALLEGATI	23

1 ABSTRACT

Il presente Standard di Compliance regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, di comportamenti, atti od omissioni di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo che ledono, in via potenziale o effettiva, l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono nelle violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ("Decreto Whistleblowing") ivi incluse quelle delle norme nazionali e dell'Unione Europea ivi richiamate nonché quelle del Codice Etico e del dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi della normativa di cui al D.lgs. n. 231 del 2001 ("Modello 231"). Il presente Standard risponde agli adempimenti previsti dal Modello 231, dallo Standard di Compliance Anticorruzione di Italgas, di cui è Strumento Normativo di supporto, dalle normative sul Sistema di Controllo sull'Informativa Societaria e dallo Standard di Compliance Gestione del rischio interpretativo e del rischio di frode fiscale.

Il Gruppo Italgas ha recepito le istanze in materia di c.d. "Whistleblowing" introdotte nell'ordinamento italiano in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 ad opera del Decreto Whistleblowing sulla gestione delle segnalazioni.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini privacy è effettuato da ciascuna società del Gruppo Italgas attraverso propri uffici interni ovvero con modalità di outsourcing regolata da appositi contratti di servizio. La gestione delle segnalazioni deve essere svolta in conformità ai principi di corretta gestione imprenditoriale, in osservanza della disciplina legislativa vigente e della normativa interna in materia di privacy, assicurando, altresì, le esigenze di riservatezza sottese allo svolgimento delle attività istruttorie.

Nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, viene garantita la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione in conformità a quanto disposto dal Decreto Whistleblowing.

2 FUNZIONI COINVOLTE

Funzione Citata nel presente documento	Unità Organizzativa
Funzione Risorse Umane	Human Resources & Organization (HRO)
Funzione Personale	HR Management & Business Partnership (HR&BP)
Funzione Internal Audit	Internal Audit (INTAU)
Funzione Legale Anticorruzione	Legal Compliance e Anticorruzione (COMPLA)
Funzione Legale	IGLEGAL
Funzione Adempimenti Fiscali	Tax (TAX)
Funzione Tax Risk Management	Tax Risk Management (TRM)
Comitato Segnalazioni Qualificate	Presidente del Consiglio di Amministrazione ¹ , Presidente del Collegio Sindacale ² , Presidente dell'Organismo di Vigilanza ³
Comitato Segnalazioni	Dir. HRO, Dir. IGLEGAL, Resp. INTAU, Resp. GROUP SECURITY

- 1 Qualora il soggetto segnalato sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso è sostituito nel Comitato Segnalazioni Qualificate dal Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate (nelle società controllate, il ruolo è ricoperto dal Consigliere Indipendente più anziano o dal Consigliere più anziano).
- 2 Qualora il soggetto segnalato sia il Presidente del Collegio Sindacale, lo stesso è sostituito nel Comitato Segnalazioni Qualificate dal componente più anziano del Collegio Sindacale diverso dal Presidente del Collegio Sindacale.
- 3 Qualora il soggetto segnalato sia il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso è sostituito nel Comitato Segnalazioni Qualificate dal componente più anziano dell'Organismo di Vigilanza diverso dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

3 PRINCIPI DI COMPLIANCE

3.1 Riferimenti normativi

- D.lgs. n. 231/2001, ivi incluso l'art. 6, comma 2, lett. d) per gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di *whistleblowing*;
- Normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed in particolare: (i) il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"); (ii) il D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; (iii) ogni altra norma o provvedimento in materia di protezione dei dati personali; (iv) i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali di volta in volta applicabili.

3.2 Principi generali

- Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: il Gruppo Italgas, così come previsto dal proprio Codice Etico, si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, da intendersi come l'insieme di tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e strumenti normativi aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa societaria. Di conseguenza tutto il Personale del Gruppo Italgas, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, è impegnato nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il Gruppo Italgas promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di norme caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli; di conseguenza il management, in primo luogo, e tutto il Personale del Gruppo Italgas, in ogni caso, è tenuto a contribuire e rendersi partecipe del sistema di controllo interno aziendale e, con attitudine positiva, a farne partecipi i

- propri collaboratori].
- Segnalanti: le segnalazioni possono essere effettuate, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa applicabile (ivi inclusa quella interna tra cui, in particolare, il presente Standard di Compliance), dal Personale del Gruppo Italgas dagli Stakeholder del Gruppo Italgas e, in generale, da qualsiasi soggetto terzo che ne abbia interesse. Le segnalazioni possono essere effettuate anche: (i) quando il rapporto giuridico con il Gruppo Italgas non sia ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
 - Gestione delle segnalazioni: la gestione delle segnalazioni avviene in modo accurato, imparziale, oggettivo e tempestivo, documentando e tracciando l'intero processo, il quale si fonda sui principi di fiducia, imparzialità e tutela nei confronti del segnalante e degli altri soggetti richiamati dal Decreto Whistleblowing come di seguito meglio indicato.
 - Indipendenza e professionalità delle attività di internal audit: la Funzione Internal Audit di Italgas svolge le attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali, statuite negli standard internazionali per la pratica professionale dell'Internal Audit e nel codice etico emanati dall'Institute of Internal Auditors (IIA), nonché nel Codice Etico. L'Internal Audit fa capo a Italgas S.p.A. e svolge le attività di competenza con riferimento alla Società e alle società da questa controllate con la maggioranza dei diritti di voto che abbiano conferito tale attività sulla base di specifici contratti di servizio infragruppo.
 - Garanzia di riservatezza: le persone incaricate della ricezione e del trattamento delle segnalazioni, devono garantire l'assoluta riservatezza dell'identità (e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, anche solo indirettamente, l'identità) delle persone segnalanti, del segnalato e delle persone comunque citate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione. Sono utilizzati, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione, idonei a tutelare l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni.

- Divieto di ritorsioni: il Gruppo Italgas garantisce che chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, discriminazione e a qualsiasi altra condotta dannosa o comunque sleale, minacciata o effettiva, diretta o indiretta, anche con l'obiettivo di garantire l'affidabilità delle segnalazioni stesse evitando così l'utilizzo strumentale di quelle anonime. Questa forma di tutela si estende anche ai seguenti soggetti: (i) i c.d. "facilitatori", ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante; (ii) le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) i colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno un rapporto abituale e corrente con quest'ultimo; (iv) gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lavora il segnalante nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. Tale garanzia viene resa effettiva anche tramite la previsione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela nei confronti del segnalante e dei soggetti di cui sopra, nonché attraverso la possibilità di denunciare gli atti ritorsivi o discriminatori nei confronti degli stessi, all'ANAC, che informerà l'autorità competente, e di considerare nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dei destinatari di dette misure di tutela.
- Ferme le garanzie di riservatezza di cui sopra, la comunicazione delle informazioni inerenti la segnalazione può avere luogo, secondo il processo di seguito descritto e nel rispetto dei relativi termini e modalità: (i) nei confronti del Comitato Segnalazioni e del Comitato Segnalazioni Qualificate, nonché (ii) nei confronti delle funzioni aziendali incaricate di svolgere i relativi accertamenti, esclusivamente nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative verifiche.
- Protezione dalle segnalazioni in "mala fede": Italgas e le Società Controllate garantiscono adeguata protezione dalle segnalazioni in "mala fede", censurando simili condotte in linea con le disposizioni del Codice Etico.

3.3 Contenuto delle segnalazioni e organi competenti

Ad eccezione di quelle richiamate dall'art. 1, comma 2, del Decreto Whistleblowing², le segnalazioni possono riguardare informazioni, compresi i fondati sospetti, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni potenziali o effettive (ovvero di condotte volte a occultare violazioni):

- del D.lgs. n. 231/2001, del Modello 231 e/o del Codice Etico ("Segnalazioni 231");
- del sistema di controllo interno della Società (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la violazione di uno strumento normativo interno in materia di protezione dei dati personali, che non possa generare la commissione di un reato presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001) nonché le ulteriori violazioni rilevanti previste dal Decreto Whistleblowing ivi incluse quelle delle norme nazionali e dell'Unione Europea ivi richiamate non rientranti nelle Segnalazioni 231 ("Segnalazioni Controllo Interno e Illeciti").

In particolare, le segnalazioni sono ricevute dalla Funzione Internal Audit così come disciplinato al successivo paragrafo 3.4 e, in ragione del loro contenuto, analizzate come segue:

- le Segnalazioni 231 così come disciplinato dal successivo paragrafo 3.5;
- le Segnalazioni Controllo Interno e Illeciti così come disciplinato dal successivo paragrafo 3.6;
- le Segnalazioni 231 e le Segnalazioni Controllo Interno e Illeciti riguardanti un componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza ("Segnalazioni Qualificate") così come disciplinato dal successivo paragrafo 3.7.

La Funzione Internal Audit deve:

- inviare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;

2 "2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea."

- fornire al segnalante un riscontro entro 3 (tre) mesi dalla data di invio del predetto avviso di ricevimento circa il seguito che, in modo tempestivo e diligente, viene dato o si intende dare alla segnalazione³.

Chiunque⁴ riceva una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti provvede a trasmetterla in originale alla Funzione Internal Audit, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione, utilizzando i canali di cui all'Allegato 1 al fine di garantire la riservatezza di cui al par. 3.2 e l'efficacia degli accertamenti. Alla Funzione Internal Audit deve essere trasmessa, per le valutazioni di competenza e sempre garantendo la massima riservatezza dei dati di cui sopra, anche l'eventuale documentazione sui fatti segnalati che dovesse essere pervenuta in relazione alla segnalazione.

In caso di segnalazioni che si riferiscono a un soggetto che, ai sensi del presente Standard di Compliance, è deputato a riceverle e/o a gestirle, in tutto o in parte, tale soggetto segnalato deve astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività concernente la segnalazione, quali l'analisi, gli accertamenti e la valutazione dell'istruttoria, ovvero deve essere estromesso dalle stesse dagli altri soggetti deputati a riceverle e/o a gestirle.

3.4 Canali di segnalazione

Ciascuna società del Gruppo Italgas, al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, predispone i canali di segnalazione, indicati in Allegato 1, disponibili sulla piattaforma informatica crittografata che consente l'invio di segnalazioni in forma scritta e orale. La piattaforma informatica prevede sezioni separate e indipendenti per ogni società del Gruppo Italgas al fine di garantire la massima indipendenza e segregazione dei canali dedicati. La predisposizione, il mantenimento e la gestione dei suddetti canali di segnalazione è garantita dalla Funzione Internal Audit, avvalendosi delle competenti funzioni aziendali e/o di outsourcer esterni, fermi restando gli eventuali diritti di accesso e consultazione differenziati attribuiti ai soli soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni.

3 Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. n) del Decreto Whistleblowing con il termine "seguito" si intende "l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate". Ai sensi dell'art. 6, comma 1, n. 12) della Direttiva (UE) 2019/1937 attuata dal Decreto Whistleblowing costituiscono esempi di "seguito" azioni come "un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi o l'archiviazione della procedura".

4 Personale del Gruppo Italgas, Organismi di Vigilanza, Società di Revisione e qualsiasi altro Business Partner.

Ogni segnalazione è analizzata nel precipuo rispetto di quanto previsto dal presente Standard di Compliance.

In caso di segnalazioni ricevute in forma orale tramite il canale informatico crittografato, il messaggio può essere registrato su un dispositivo idoneo all'ascolto o integralmente trascritto solo previo consenso espresso del segnalante. In caso di segnalazione effettuata oralmente, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto, essa, previo consenso espresso del segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di trascrizione o verbalizzazione, il segnalante è tenuto a verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione o del verbale.

3.5 Segnalazioni 231

In conformità con quanto previsto dal Modello 231, nonché dal paragrafo 3.3 del presente Standard di Compliance, l'organo competente ad analizzare le Segnalazioni 231 è l'Organismo di Vigilanza della Società a cui la Segnalazione 231 si riferisce ("OdV").

Per ciascuna Segnalazione 231, l'OdV valuta le informazioni ricevute e, laddove necessario, anche avvalendosi della Segreteria Tecnica, contatta il segnalante per ulteriori approfondimenti.

L'OdV valuta altresì l'opportunità di svolgere eventuali verifiche, avvalendosi a sua discrezione della Funzione Internal Audit e/o dell'ausilio di professionisti esterni alla Società, in conformità con quanto previsto dal Modello 231.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, una volta ricevuta la Segnalazione 231:

- a) provvede, con l'ausilio della Segreteria Tecnica, all'apertura dei "Fascicoli di Segnalazioni 231";
- b) analizza le segnalazioni e provvede all'archiviazione: (i) di quelle palesemente infondate o "in mala fede"⁵, nonché (ii) di tutte quelle contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica.

5 Ferme restando, per queste ultime, le azioni previste al successivo paragrafo 3.9 "Provvedimenti disciplinari".

Qualora la Segnalazione 231 richieda lo svolgimento di analisi o approfondimenti, l'Organismo di Vigilanza:

- a) trasmette, ove lo ritenga necessario, il fascicolo alla Funzione Internal Audit, che agir  secondo quanto indicato ai paragrafi 3.6 e seguenti del presente Standard di Compliance;
- b) svolge verifiche ed approfondimenti, anche mediante il conferimento di incarichi professionali a soggetti terzi, secondo quanto previsto dal Modello 231;
- c) per quanto necessario, mantiene le interlocuzioni con il segnalante e pu  richiedere a quest'ultimo eventuali integrazioni in merito all'oggetto della segnalazione;
- d) coinvolge, e sempre garantendo la riservatezza di cui al par. 3.2, le strutture aziendali interessate dalla segnalazione per il reperimento di documenti, informazioni ed altro materiale o dichiarazione ritenuta utile alla verifica sul fatto oggetto di segnalazione;
- e) comunica alle funzioni interessate le raccomandazioni del caso;
- f) trasmette gli esiti delle proprie verifiche, accompagnati dalle proprie osservazioni, al Comitato Segnalazioni affin  possa a propria volta coinvolgere, per le determinazioni di rispettiva competenza: (i) la Direzione HRO (ad esempio per l'irrogazione di eventuali provvedimenti disciplinari nei riguardi dei soggetti coinvolti); (ii) la Direzione IGLegal;
- g) riporta gli esiti delle verifiche nel proprio rapporto semestrale al vertice societario, secondo quanto previsto dal Modello 231.

Nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti di corruzione, l'Organismo di Vigilanza d  informativa dell'apertura del fascicolo e dello svolgimento delle verifiche anche alla Funzione Legale Anticorruzione.

Nel caso di segnalazioni aventi ad oggetto fattispecie di frode fiscale, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente la Funzione Adempimenti Fiscali, cos  come espressamente previsto dallo Standard di Compliance Gestione del rischio interpretativo e del rischio di frode fiscale, cui si rimanda per maggior dettaglio.

3.6 Segnalazioni Sistema di Controllo Interno e Illeciti

3.6.1 Istruttoria

In conformità con quanto previsto dal paragrafo 3.3 del presente Standard di Compliance, l'organo competente ad analizzare le Segnalazioni Controllo Interno e Illeciti è il Comitato Segnalazioni.

Il Comitato Segnalazioni provvede attraverso la Funzione Internal Audit ad assicurare che vengano effettuate le necessarie verifiche sui fatti segnalati attraverso una o più delle seguenti attività, garantendo che tali fasi siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto della completezza e accuratezza delle attività di istruttoria:

1. Verifica preliminare;
2. Accertamento;
3. Audit;
4. Monitoraggio azioni correttive.

3.6.2 Verifica preliminare

In relazione alle Segnalazioni Controllo Interno e Illeciti la Funzione Internal Audit:

- a)
- b) trasmette le Segnalazioni Controllo Interno e Illeciti al Comitato Segnalazioni tramite strumenti e con modalità idonei al fine di garantire la riservatezza di cui al par. 3.2.

Una volta ricevuta la Segnalazione Controllo Interno e Illeciti, il Comitato Segnalazioni:

- a) analizza le segnalazioni e provvede all'archiviazione: (i) di quelle palesemente infondate o "in mala fede"⁶, nonché (ii) di tutte quelle contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;
- b) svolge, ove lo ritenga necessario, approfondimenti direttamente presso le strutture aziendali interessate e/o le persone coinvolte;
- c) identifica le Segnalazioni Controllo Interno e Illeciti per le quali, con gli strumenti di verifica a disposizione, l'avvio di un accertamento (i) sia valutato idoneo a fornire riscontri sui fatti segnalati ("segnalazioni verificabili"), o (ii) non consenta

6 Ferme restando, per queste ultime, le azioni previste al successivo paragrafo 3.9 "Provvedimenti disciplinari".

- di ottenere utili riscontri (“segnalazioni non verificabili”);
- d) invia le “segnalazioni non verificabili” alle funzioni interessate unitamente, se del caso, a raccomandazioni su eventuali iniziative da intraprendere.

In relazione alle “segnalazioni verificabili”, il Comitato Segnalazioni ne dà avviso alla Funzione Internal Audit, la quale:

- a) promuove le verifiche più opportune anche coinvolgendo altre funzioni aziendali per quanto di rispettiva competenza, al fine di fare le necessarie valutazioni e proporre, ove ritenuto opportuno, l’archiviazione al Comitato Segnalazioni;
- b) nei casi in cui la segnalazione ha ad oggetto fatti di corruzione non inclusi tra le Segnalazioni 231 (es. ipotesi di fattispecie a rilevanza meramente interna o bagatellari che, pur non integranti fattispecie di reato, assumono rilevanza per la violazione di procedure interne), l’organo competente dà informativa dell’apertura del fascicolo e dello svolgimento delle verifiche anche alla Funzione Legale Anticorruzione;
- c) nel caso di segnalazioni aventi ad oggetto fattispecie di frode fiscale non inclusi tra le Segnalazioni 231 (ad es. la commissione di illeciti fiscali che non integrano le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001), informa tempestivamente la Funzione Adempimenti Fiscali, così come espressamente previsto dallo Standard di Compliance Gestione del rischio interpretativo e del rischio di frode fiscale cui si rimanda per maggior dettaglio;
- d) alimenta il “Sistema di gestione, monitoraggio e reporting delle segnalazioni” con le informazioni contenute nei “Fascicoli di segnalazioni”.

Le attività di istruttoria afferenti fatti segnalati sui quali sono in corso di svolgimento indagini da parte di Autorità Pubbliche, nonché la trasmissione all’Autorità Giudiziaria di relazioni di audit, sono soggette a previa valutazione da parte del Responsabile della Funzione Legale.

3.6.3 Accertamento

L’obiettivo dell’accertamento è di svolgere verifiche mirate sulle “segnalazioni verificabili” che consentano di individuare, analizzare e valutare gli eventuali elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati.

La Funzione Internal Audit assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche: direttamente, presso le strutture aziendali interessate, ovvero tramite personale di adeguato livello

gerarchico eventualmente individuato dai soggetti apicali di Italgas e delle Società Controllate all'interno delle funzioni interessate e acquisisce gli elementi informativi necessari alle valutazioni.

Per quanto necessario, la Funzione Internal Audit mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo eventuali integrazioni in merito all'oggetto della segnalazione. In tale fase, il Responsabile della Funzione Internal Audit valuta l'eventuale attivazione di un intervento di audit (vedi par. 3.6.4) dandone informativa agli organi di controllo aziendali, in coerenza con quanto previsto dalle *"Linee d'Indirizzo in tema di attività di Internal Audit del Gruppo Italgas"*.

Al termine degli accertamenti, la Funzione Internal Audit predispone la proposta di archiviazione per il Comitato Segnalazioni, il quale può:

- approvare l'inserimento nel "Report Segnalazioni";⁷
- richiedere ulteriori accertamenti/approfondimenti.

Una volta ottenuto il parere positivo del Comitato Segnalazioni sulle proposte di archiviazione, la Funzione Internal Audit le inserisce nel "Report Segnalazioni".

3.6.4 Audit

L'obiettivo delle attività di audit sulle segnalazioni è di procedere ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza dei fatti segnalati, nonché di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree/processi aziendali interessati dalla segnalazione, a fronte delle quali i responsabili redigono uno specifico piano di azione.

Le attività di audit svolte su segnalazioni⁸ sono eseguite dalla Funzione Internal Audit con priorità rispetto agli altri audit previsti dal Piano annuale, tenendo in considerazione i principi e le modalità di svolgimento disciplinate dal quadro normativo di

⁷ I flussi relativi al "Report Segnalazioni" sono descritti nel dettaglio al par. 3.8 della presente normativa.

⁸ La Funzione Internal Audit avvia la verifica del contenuto delle segnalazioni tramite intervento di audit procedendo preliminarmente a verificare se sia pianificato/in corso un audit sull'attività interessata dalla segnalazione i) in caso negativo, avvia un audit spot o, se compatibile con i tempi, inserisce l'audit nel piano dell'anno successivo; ii) in caso positivo, valuta se sia possibile ricomprendere l'analisi del contenuto delle segnalazioni nell'audit a piano, tenendo conto dell'inerenza delle asserzioni contenute nelle segnalazioni con gli ambiti dell'audit a piano e del numero/portata delle segnalazioni da esaminare.

riferimento in tema di attività di Internal Audit⁹.

Tali audit sono valutati dal Responsabile della Funzione Internal Audit e distribuiti nel rispetto di quanto previsto dal citato quadro normativo di riferimento.

A valle dell'esame dei rapporti di audit emessi a seguito di segnalazioni da parte degli organi sociali competenti, la Funzione Internal Audit integra il fascicolo con i relativi esiti e lo trasmette per informativa di archiviazione al Comitato Segnalazioni e, nel caso di Segnalazioni 231, all'Organismo di Vigilanza competente.

3.6.5 Monitoraggio azioni correttive

Se dalle fasi accertamento e/o audit emergono azioni correttive sul sistema di controllo interno¹⁰, è responsabilità del management delle aree/processi oggetto di verifica redigere un piano delle azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate. La Funzione Internal Audit ne monitora la relativa implementazione.

3.7 Segnalazioni Qualificate

In relazione a quanto previsto dal paragrafo 3.3 del presente Standard di Compliance:

- la Funzione Internal Audit trasmette le Segnalazioni Qualificate al segretario del Consiglio di Amministrazione e, d'intesa con quest'ultimo, informa il Comitato Segnalazioni Qualificate;
- il soggetto competente a svolgere le attività istruttorie relative alle Segnalazioni Qualificate è (*"Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate"*):
 - a) qualora il soggetto segnalato sia un componente del Consiglio di Amministrazione diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è l'Amministratore Delegato, in qualità di Amministratore incaricato del Sistema del controllo Interno e di gestione dei Rischi¹¹;

⁹ *"Linee di indirizzo in tema di attività di Internal Audit del gruppo Italgas"*

¹⁰ Si evidenzia che le azioni correttive emerse a seguito di segnalazioni possono riguardare, oltre al miglioramento del sistema di controllo interno, azioni gestionali/disciplinari verso i dipendenti e/o azioni gestionali nei confronti dei terzi.

¹¹ Per le Società Controllate con amministratore unico, l'istruttoria sulla segnalazione verrà svolta dall'Organismo di Vigilanza.

- b) qualora il soggetto segnalato sia l'Amministratore Delegato, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è il Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate¹²;
- c) qualora il soggetto segnalato sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è l'Amministratore Delegato;
- d) qualora il soggetto segnalato sia un componente del Collegio Sindacale diverso dal Presidente del Collegio Sindacale, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è l'altro componente del Collegio Sindacale¹³;
- e) qualora il soggetto segnalato sia il Presidente del Collegio Sindacale, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è il componente più anziano del Collegio Sindacale;
- f) qualora il soggetto segnalato sia un componente dell'Organismo di Vigilanza diverso dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è l'altro componente dell'Organismo di Vigilanza¹⁴;
- g) qualora il soggetto segnalato sia il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate è il componente più anziano dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna Segnalazione Qualificata, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate, avvalendosi del supporto del segretario del Consiglio di Amministrazione e della Funzione Internal Audit, valuta le informazioni ricevute e, laddove necessario, contatta il segnalante per ulteriori approfondimenti.

In particolare, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate, tramite il segretario del Consiglio di Amministrazione e la Funzione Internal Audit:

- a) provvede all'apertura dei "Fascicoli di Segnalazioni Qualificate";
- b) comunica l'avvenuta ricezione di ciascuna Segnalazione

¹² Per le Società Controllate, l'istruttoria sulla segnalazione verrà svolta dal Consigliere indipendente più anziano o dal Consigliere più anziano.

¹³ Si precisa che con l'espressione "altro componente" si intende un componente del Collegio Sindacale diverso da quello segnalato e diverso dal Presidente del Collegio Sindacale. Per le Società Controllate ad amministratore unico in cui è stato nominato un solo sindaco, l'istruttoria sulla segnalazione verrà svolta dall'amministratore unico.

¹⁴ Si precisa che con l'espressione "altro componente" si intende un componente dell'Organismo di Vigilanza diverso da quello segnalato e diverso dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Per le Società Controllate con un Organismo di Vigilanza monocratico, l'istruttoria sulla segnalazione verrà svolta dall'amministratore unico o delegato.

Qualificata al Comitato Segnalazioni Qualificate tramite strumenti e con modalità idonei al fine di garantire la riservatezza di cui al par. 3.2.

- c) analizza le segnalazioni e, sentito l'Organismo di Vigilanza con riguardo alle Segnalazioni 231, ove ritenuto, propone l'archiviazione al Comitato Segnalazioni Qualificate affinché, ove ritenuto, possa disporla: (i) di quelle palesemente infondate o "in mala fede"¹⁵, nonché (ii) di tutte quelle contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica.

Qualora la Segnalazione Qualificata richieda lo svolgimento di analisi o approfondimenti, il Responsabile dell'Istruttoria Segnalazioni Qualificate, avvalendosi del supporto del segretario del Consiglio di Amministrazione e della Funzione Internal Audit, previa informativa al Comitato Segnalazioni Qualificate e all'Organismo di Vigilanza con riguardo alle Segnalazioni 231, sempre garantendo la riservatezza di cui al par. 3.2.:

- a) coinvolge le strutture aziendali interessate dalla segnalazione per il reperimento di documenti, informazioni ed altro materiale o dichiarazione ritenuta utile alla verifica sul fatto oggetto di segnalazione;
- b) al termine dello svolgimento delle predette attività, redige un rapporto ad hoc e lo trasmette al Comitato Segnalazioni Qualificate e all'Organismo di Vigilanza con riguardo alle Segnalazioni 231.

Il Comitato Segnalazioni Qualificate¹⁶ svolge le opportune valutazioni in merito a quanto sopra e trasmette le proprie considerazioni e gli esiti delle proprie attività di analisi: (i) alle funzioni e/o agli organi competenti per l'assunzione di eventuali misure, anche in ragione di quanto previsto dal Modello 231; (ii) all'Organismo di Vigilanza, con la sola eccezione delle Segnalazioni Qualificate che riguardino un componente dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione e la Funzione

¹⁵ Ferme restando, per queste ultime, le azioni previste al successivo paragrafo 3.9 "Provvedimenti disciplinari".

¹⁶ Per le Società Controllate ad amministratore unico, le funzioni del Comitato Segnalazioni Qualificate vengono svolte dal sindaco unico se la segnalazione riguarda l'amministratore unico, dall'Organismo di Vigilanza monocratico se la segnalazione riguarda il sindaco unico, e dal sindaco unico se la segnalazione riguarda l'Organismo di Vigilanza monocratico.

Internal Audit informano la Funzione Legale Anticorruzione dei risultati del procedimento sopra descritto laddove relativo a Segnalazioni Qualificate aventi ad oggetto eventuali fatti configurabili come corruzione.

3.8 Reporting

La Funzione Internal Audit assicura per ciascuna società per la quale effettua la gestione del canale di segnalazione e con modalità idonee al fine di garantire la riservatezza di cui al par. 3.2 la predisposizione di un report sulle segnalazioni ricevute (“Report Segnalazioni”).

Ciascun Report Segnalazioni contiene i fascicoli di segnalazioni “aperti” nel semestre di riferimento, nonché quelli “proposti per l’archiviazione” relativi a segnalazioni pervenute nello stesso semestre e/o rivenienti dai periodi precedenti¹⁷.

Il Report Segnalazioni relativo a Italgas viene trasmesso a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Collegio Sindacale;
- Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con le Parti Correlate;
- Organismo di Vigilanza (limitatamente alle Segnalazioni 231).

Il Report Segnalazioni relativo a ciascuna Società Controllata per la quale viene svolto il servizio di gestione delle segnalazioni in outsourcing viene trasmesso ai seguenti organi¹⁸:

- Amministratore Delegato o Amministratore Unico;
- organo di controllo;
- Organismo di Vigilanza (limitatamente alle Segnalazioni 231).

Report specifici e in forma anonima vengono predisposti, limitatamente ai temi di competenza della Funzione Tax Risk Management, della Funzione Legale Anticorruzione e del Dirigente Preposto ed inviati ai responsabili delle relative funzioni, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

¹⁷ La Funzione Internal Audit, in caso di segnalazioni considerate rilevanti, può decidere di redigere un report trimestrale.

¹⁸ Tale informativa viene data quale contributo ai compiti di controllo e di vigilanza propri di tali organi. Le verifiche svolte dall’Internal Audit di Italgas non modificano le prerogative e l’autonomia propria degli organi di controllo e di vigilanza della società interessata ai sensi delle normative aziendali e di legge.

3.9 Provvedimenti disciplinari

Italgas farà ogni ragionevole sforzo per interrompere e sanzionare eventuali condotte contrarie al presente Standard di Compliance.

Nel caso in cui a seguito dell'istruttoria emergano:

- elementi oggettivi comprovanti la "malafede" da parte del soggetto che ha effettuato la segnalazione, il Comitato Segnalazioni, su proposta della Funzione Risorse Umane, decide le eventuali azioni da intraprendere, ne monitora l'attuazione e assicura che sia informato tempestivamente il soggetto e/o la Società segnalati;
- presunti comportamenti illeciti o irregolari da parte di uno o più dipendenti della Società, l'OdV o, a seconda dei casi, la Funzione Internal Audit inoltra le risultanze delle verifiche al Comitato Segnalazioni affinché possa a propria volta coinvolgere la Funzione Risorse Umane per le successive attività di propria competenza tra cui:
 - l'istruzione della pratica raccogliendo dati e informazioni sotto il profilo dei dipendenti coinvolti presso le funzioni/ Società e verificando con le stesse l'eventuale danno arrecato alla Società;
 - l'esame delle possibili violazioni di legge e/o di contratto e/o di norme interne (ivi compresi Codice Etico e Modello 231), con il supporto, per quanto di competenza, della pertinente Funzione Legale.

In proposito si precisa che costituiscono comportamenti passibili di provvedimento disciplinare, anche:

- il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni nei confronti del segnalante e degli altri destinatari delle misure di tutela previste da Decreto Whistleblowing ossia: (i) i "facilitatori", (ii) le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) i colleghi di lavoro del segnalante che abbiano un rapporto abituale e corrente con quest'ultimo; (iv) gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lavora il segnalante nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- qualsiasi condotta idonea ad ostacolare l'invio della segnalazione;
- la violazione delle garanzie di riservatezza di cui al par. 3.2;
- il mancato espletamento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui i presunti comportamenti illeciti riscontrati non vengano ritenuti passibili di provvedimenti disciplinari, la Funzione Risorse Umane predispone una proposta di archiviazione e né da comunicazione al Comitato Segnalazioni. Nel caso in cui i presunti comportamenti illeciti riscontrati vengano ritenuti passibili di provvedimenti disciplinari, la Funzione Risorse Umane valuta la gravità dei comportamenti e formula una proposta di opportune azioni organizzative/gestionali. La proposta evidenzia il danno arrecato alla Società o la relativa stima.

La Funzione Risorse Umane provvede ad avviare le azioni disciplinari, ove ne ricorrano i presupposti. Nel caso in cui le azioni poste in essere implicino o causino la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, la Funzione Legale valuta le iniziative nei confronti delle Autorità Giudiziarie competenti e le azioni giudiziarie, rispettivamente da porre in essere a tutela della Società.

3.10 Titolare e responsabile del trattamento dei dati ai fini della privacy

I dati personali dei soggetti segnalanti e degli eventuali soggetti terzi coinvolti, raccolti in esecuzione del presente Standard di Compliance, in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata di seguito (All. 2), sono trattati nel rispetto della normativa prevista dal GDPR, dal D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., nonché ogni altro decreto legislativo, atto normativo o regolamento nazionale in materia di protezione dei dati personali, ogni e qualsiasi altro provvedimento adottato dal Garante per la Protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali inerenti alle segnalazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7 del GDPR, è Italgas S.p.A. o ciascuna Società del Gruppo Italgas in relazione alla titolarità dei rapporti cui afferiscono i dati stessi. L'elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. Il Responsabile Dati effettua il trattamento dei dati in osservanza della normativa vigente e sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento.

Il Titolare del Trattamento deve trasmettere immediatamente e, comunque, senza ritardo, le segnalazioni ricevute alla Funzione Internal Audit, secondo le forme e le modalità fissate dal presente Standard di Compliance.

4 CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO

Tutta la documentazione di lavoro, conseguente all'applicazione del presente documento, è conservata dalle Funzioni competenti, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Italgas Enterprise System.

La documentazione inerente le segnalazioni deve essere conservata per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale dell'iter di gestione della segnalazione.

L'aggiornamento del documento in oggetto e la relativa diffusione sono garantite secondo le modalità previste dall'Italgas Enterprise System.

La Società, laddove ne ricorrano i presupposti, è tenuta al rispetto della normativa unbundling in tutte le sue declinazioni. In particolare, è soggetta agli obblighi di separazione contabile e la gestione delle Informazioni Commercialmente Sensibili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nelle specifiche normative.

5 ELENCO ALLEGATI

Allegato	Responsabile aggiornamento
Canali di segnalazione	Funzione Internal Audit
Informativa sul trattamento dei dati personali	Funzione Legale Anticorruzione



Sede Legale Italgas S.p.A.
Via Carlo Bo, 11
20143 - Milano

Sede Sociale in Milano
Codice Fiscale/P.I. 09540420966
R.E.A. Milano n. 2097057

Società aderente
al "Gruppo IVA Italgas"
P.I. 10538260968

www.italgas.it

